

APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

*Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale
(art. 44 – D.Lgs. n. 81/2015)*

art. 1 finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e delle Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere adottate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 20 febbraio 2014.

art. 2 offerta formativa pubblica

1. La Regione promuove un'offerta pubblica stabile di formazione riferita all'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi.

2. L'offerta formativa pubblica, articolata in percorsi strutturati modularmente, viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

3. I soggetti formativi di cui al comma 2 sono individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

4. La Regione assolve l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78 e relativo all'offerta formativa pubblica, predisponendo una nota informativa dedicata sul proprio sito internet ufficiale.

5. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato provvedono a segnalare i relativi nominativi ai soggetti formativi di cui al comma 2, ovvero, in via transitoria, a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 7, entro 30 giorni dall'assunzione medesima.

6. Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica possono erogare direttamente la formazione nell'articolazione prevista al successivo articolo 3 purché dispongano:

a) di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

b) di risorse umane con adeguate capacità e competenze riferite ai contenuti dei moduli riportati nella Tabella dell'allegato A).

7. La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo avviene tramite autocertificazione da conservare agli atti presso l'impresa.

8. I percorsi formativi di cui al comma 6 sono svolti sotto la responsabilità dell'impresa, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.
9. I percorsi riferiti ai moduli riportati nella Tabella dell'allegato A) sono documentabili, verificabili e certificabili.

art. 3 articolazione dei percorsi formativi

1. L'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli riportati nella Tabella dell'allegato A).
2. I contenuti di cui alla Tabella dell'allegato A) possono essere combinati in relazione alle diverse competenze previste in funzione delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. All'inizio del percorso formativo viene garantita una fase di accoglienza finalizzata alla pianificazione e combinazione dei moduli.
3. I percorsi formativi hanno una durata pari a centoventi ore da completarsi da parte dell'apprendista nel corso della prima annualità di contratto. In alternativa, le centoventi ore sono articolate in quaranta ore nella prima annualità e ottanta ore nella seconda.
4. Nel caso di eventuali assenze da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero, anche successivi all'annualità di riferimento, funzionali al raggiungimento del monte ore previsto di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In funzione del titolo di studio posseduto dall'apprendista il percorso formativo viene ridotto come di seguito indicato:
 - a) per gli apprendisti in possesso di laurea di primo livello o di laurea magistrale il percorso formativo si esaurisce al compimento di un modulo per una durata complessiva di quaranta ore;
 - b) per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale il percorso formativo si esaurisce al compimento di due moduli per una durata complessiva di ottanta ore.
6. Indipendentemente dal titolo di studio posseduto, la riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di quaranta ore; la riduzione oraria del percorso, di quaranta, ottanta o centoventi ore, coincide con la durata dei moduli già completati.
7. Fatto salvo il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato nella durata complessiva durante i precedenti rapporti di apprendistato, motivo per il quale l'obbligazione formativa deve ritenersi già assolta, la prima annualità di un apprendista che beneficia delle riduzioni orarie di cui ai precedenti commi 5 e 6, prevede un percorso di almeno quaranta ore.

art. 4 azioni di supporto alle imprese

1. Con riferimento alla formazione di tipo professionalizzante correlata all'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità dell'impresa così come previsto dall'articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015, la Regione promuove dei servizi di supporto finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa nell'assolvimento dell'obbligo formativo stabilito, dall'altro, a garantire la qualità della formazione erogata.
2. Le azioni di supporto alle imprese vengono attivate, su richiesta dell'impresa, dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2.
3. Le azioni di supporto alle imprese riguardano i seguenti ambiti:
 - a) supporto alla predisposizione del Piano Formativo Individuale previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015;

- b) supporto alla programmazione didattica e alla progettazione delle Unità formative da erogare internamente all'azienda secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) supporto alla predisposizione delle schede di valutazione dei risultati di apprendimento e supporto alla fase di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento.

art. 5 modalità di finanziamento

1. La Regione finanzia l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4.
2. La modalità di gestione finanziaria delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e delle azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4, avviene secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale vigente.
3. L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto eventualmente richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale.

art. 6 disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, nel caso di imprese aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia le quali intendono avvalersi delle possibilità offerte dal comma 8 dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2015, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 delle presenti Linee guida rivolti ad apprendisti assunti presso sedi operative situate al di fuori del territorio regionale possono essere svolti all'interno delle medesime sedi.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.

art. 7 norme transitorie

1. Le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 sono realizzate fino al completamento della formazione degli apprendisti assunti entro il 31 dicembre 2015 dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614, il cui incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2015 con deliberazione giuntale n. 1936 del 25 ottobre 2013.

art. 8 entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Tabella (articolo 3, comma 1)

MODULO	DURATA	CONTENUTI (a scelta e riferiti ai temi legati alle seguenti competenze)
modulo 1	40 ore	<ul style="list-style-type: none">• Contrattualistica e organizzazione aziendale• sicurezza e prevenzione infortuni• comunicazione ed empowerment▪ lingue straniere (inglese, tedesco e sloveno per i lavoratori italiani e italiano per i lavoratori immigrati);▪ competenza digitale;▪ senso di iniziativa ed imprenditorialità.
modulo 2	40 ore	
modulo 3	40 ore	

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE